

La formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, ancorché legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali.

Il che comporta la ripetizione della gara sulla base di un diverso criterio di valutazione dell'offerta economica basato su una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l'offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti

L'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara sussiste solo in relazione a:

- a) clausole che impediscono la partecipazione del concorrente, ad es. prescrivendo requisiti che il concorrente non possiede;
- b) clausole manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale

A sostegno del gravame deduce con l'unico articolato motivo la violazione dell'articolo 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare, l'eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

Il bando, il disciplinare e il capitolato indicano per la valutazione dell'offerta economica il seguente criterio: il punteggio massimo di 45 punti viene attribuito all'offerta che presenta il maggior ribasso; il punteggio da attribuire alle offerte con ribassi inferiori viene determinato applicando una formula matematica ($X = 45 - (RM/R)$).

Sostanzialmente, la ricorrente rileva che per effetto della formula matematica prevista per la valutazione dell'offerta economica la gara è stata aggiudicata sulla sola valutazione dell'offerta tecnica.

Al contrario se si fosse proceduto a valutare l'offerta economica sulla base del rapporto di proporzionalità esistente fra i vari ribassi offerti la ricorrente avrebbe ottenuto il miglior punteggio complessivo e quindi l'aggiudicazione della gara.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Meritevoli di accoglimento sono invece le censure dedotte con l'unico articolato motivo avverso il bando, gli atti della procedura e l'aggiudicazione definitiva.

In merito il Collegio deve rilevare quanto segue:

_la adozione della suddetta formula matematica appare illogica e sintomatica del vizio di eccesso di potere in quanto, come messo in luce dalla ricorrente, all'esito delle operazioni di calcolo ed a fronte di un ribasso offerto dalla ricorrente di oltre il doppio di quello offerto dalla controinteressata sono stati poi assegnati punteggi economici che si differenziano solo per 1.73 punti l'uno dall'altro (su un totale di 45 punti complessivamente attribuibili), per cui l'incidenza concreta dell'offerta economica è stata clamorosamente ridotta, fino a divenire quasi irrilevante ed a snaturare il metodo stesso di selezione prescelto dalla stazione appaltante (quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa) che, per definizione, presuppone un duplice criterio di valutazione, basato sull'elemento qualità ma anche sull'elemento prezzo

_ anche se il servizio posto in gara è connotato da un particolare valore tecnologico il prezzo non può essere considerato una componente del tutto secondaria rispetto all'interesse pubblico sussistente in capo all'Amministrazione finalizzato al perseguimento di un maggiore e più efficace introito di sanzioni stradali, atteso che anche lo sconto offerto deve avere giusto rilievo nella valutazione complessiva dell'offerta economicamente più conveniente. (cfr. Consiglio di Stato, V, 28 settembre 2005 n. 5194)

_nella attuale fattispecie, ferma la legittimità della attribuzione del massimo punteggio alla offerta che aveva praticato lo sconto maggiore (45punti per lo sconto del 35,88), si è pervenuti, in applicazione della formula, alla assegnazione di punti in misura di poco inferiore (44,11 e 43,27) alle concorrenti che avevano presentato ribassi assai più ridotti - pari al 30,80% (la CONTROINTERESSATA DUE.) e al 15,92% (la CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA) - rispetto a quello più alto della ricorrente.

L'effetto del detto meccanismo è quello di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, in contrasto con quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione e che era stato fissato in 55/45.

6.1 - Tanto basta a ritenere l'illegittimità della contestata formula e quindi del bando di gara.

Si legga anche

contestazione dell'operato di una Commissione, cui si è addebitato di aver compiuto una valutazione sfavorevole dell'offerta della ricorrente sulla base di una non corretta percezione dell'offerta medesima il riesame del merito tecnico delle offerte non può svolgersi quando siano già note le offerte economiche per l'imprescindibile principio di segretezza che deve garantire l'imparzialità del giudizio qualitativo.

la formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, e scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali.

La formula adottata nella attuale fattispecie non è conforme a tale principio. Ferma la legittimità della attribuzione del massimo punteggio alla offerta che aveva praticato lo sconto maggiore (30 punti per lo sconto del 13,75), si è però pervenuti, in applicazione della formula, alla assegnazione di punti in misura di poco inferiore (28,40 e 28,15) alle concorrenti che avevano presentato ribassi assai più ridotti, pari a circa un terzo (4,14,) e circa un quarto (2,69,) rispetto a quello più alto. **L'effetto del detto meccanismo è quello di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, in contrasto con quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione e che era stato fissato in 70/30.**In conclusione in sede di ripetizione della gara dovrà essere adottata una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l'offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti. Appare condivisibile il suggerimento contenuto nel precedente della Sezione ricordato sopra, secondo cui, ferma la libertà di scelta spettante alla stazione appaltante, lo scopo può essere conseguito attraverso il sistema della interpolazione lineare.

In tema di corretto comportamento di una Commissione di gara, merita di essere segnalata la decisione numero 1368 del 9 marzo 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolare il seguente passaggio:

< Nella fattispecie, infatti, non assume rilievo l'eventuale insufficienza della motivazione comunicata dalla commissione. La ricorrente in primo grado ha censurato ed alcuni passi delle brevi proposizioni esposte nel verbale per mettere in evidenza che dalle stesse emergeva come il giudizio della commissione si fosse formato in base ad una errata comprensione delle caratteristiche dell'offerta. Sotto tale profilo diventa irrilevante che la commissione, eventualmente, non fosse tenuta ad esplicitare le ragioni dei propri apprezzamenti, essendo prevalente il fatto che tali ragioni abbia comunque esternato, rendendo intelligibile il percorso logico che le ha determinate.

Occorre dunque verificare se risulti attendibile l'assunto della appellata, condiviso dai primi giudici, che la propria offerta non presentava quegli aspetti di minor pregio ravvisati dalla commissione, che ne hanno determinato una più modesta valutazione.

3.1. Il primo rilievo della appellata, che, in punto di fatto, risulta fondato, concerne la affermazione della commissione secondo cui la sua offerta, con riguardo alla Scuola Cavour, avrebbe progettato la sostituzione in toto della centrale termica passando dal teleriscaldamento al metano.

La documentazione prodotta dall'appellata consente di stabilire che la stessa, per il predetto edificio, non aveva previsto la sostituzione dell'impianto esistente di teleriscaldamento, bensì la sola installazione di un nuovo impianto a metano "a triplo giro di fumi", quale sistema da affiancare all'impianto principale, in funzione di riserva per far fronte ad eventuali impreviste interruzioni nell'erogazione del calore (doc. n. 21 prodotto nel giudizio di primo grado).

Sebbene il rilevato fraintendimento non presenti, obiettivamente, portata tale da pregiudicare il giudizio sulla offerta complessiva, riguardando un solo edificio su 63, la circostanza che la commissione abbia ritenuto di farne menzione rende attendibile la tesi che l'errato convincimento abbia pesato negativamente sulla valutazione dell'offerta.>

Ed ancora:

< Che la commissione si sia determinata in base ad una convinzione errata, risulta poi confermato anche dalle espressioni usate a proposito della valutazione delle offerte sotto il profilo della capacità di ottenere una riduzione delle emissioni nocive in atmosfera.>

Ma vi è di più

< Il secondo motivo di ricorso accolto dalla sentenza appellata concerne la formula matematica utilizzata per la attribuzione dei 30 punti riservati al profilo economico dell'offerta.

La formula originaria: $30-15 \times (P_i/P_{min})$ è stata poi rettificata in $45-15 \times (P_i/P_{min})$ dove P_i indica l'importo della ditta i -esima e P_{min} l'importo minore tra tutti quelli presentati.

L'applicazione di tale formula ha condotto alla seguente ripartizione di punteggio:

alla aggiudicataria ALFA con uno sconto del 2,69 punti 28,15;

alla appellata BETA con uno sconto del 4,14 punti 28,40;

alla terza classificata con uno sconto del 13,37 punti 30.

Secondo la sentenza la adozione della formula suddetta appare illogica e sintomatica del vizio di eccesso di potere. Secondo i primi giudici, infatti: "all'esito delle operazioni di calcolo ed a fronte di un ribasso (quello offerto dall'A.T.I. ricorrente) pari circa al doppio dell'altro (quello offerto dall'A.T.I. controinteressata) - sono stati poi assegnati punteggi economici che si differenziano solo per 0.25 punti l'uno dall'altro (su un totale di 30 punti complessivamente attribuibili), per cui l'incidenza concreta dell'offerta economica è stata clamorosamente ridotta, fino a divenire quasi irrilevante ed a snaturare il metodo stesso di selezione prescelto dalla stazione appaltante (quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa) che, per definizione, presuppone un duplice criterio di valutazione, basato sull'elemento qualità ma anche sull'elemento prezzo."

A sostegno della detta argomentazione la sentenza ha allegato una precedente decisione della Sezione (n. 5194 del 2005) con la quale è stata affermata l'illegittimità di quelle formule matematiche che si risolvano nella sostanziale vanificazione sul rilievo che anche lo sconto offerto deve avere nella valutazione complessiva dell'offerta economicamente più conveniente.

4.2. Avverso la tesi accolta dalla sentenza le appellanti hanno ribadito una eccezione di inammissibilità del motivo, deducendo che, considerata la rilevante distanza dei punteggi conseguiti dalle prime classificate per i profili tecnici dell'offerta (14 punti), l'attribuzione di punteggio relativo al prezzo non avrebbe potuto comunque modificare l'esito della gara.

L'eccezione va disattesa.

Essa presuppone, sul piano logico, che siano stati accolti gli appelli avverso i capi di sentenza che hanno rilevato la illegittimità delle operazioni della commissione nella valutazione tecnica delle offerte. Ma, come si è detto, tali doglianze sono state ritenute fondate solo in minima parte, cosicché la prospettata prova di resistenza risulta improponibile, non potendosi stabilire quali sarebbero gli esiti della valutazione del merito tecnico a seguito di una ipotetica rivalutazione delle offerte.

Ma tale rivalutazione non potrà avvenire perché la conferma in questa sede di alcune doglianze relative all'operato della commissione rende necessaria la edizione di una nuova gara. Come correttamente rilevato dai primi giudici, il riesame del merito tecnico delle offerte non può svolgersi quando siano già note le offerte economiche per l'imprescindibile principio di segretezza che deve garantire l'imparzialità del giudizio qualitativo.>

E allora?

<Il motivo in esame, tuttavia, non può ritenersi improcedibile, persistendo l'interesse dell'Amministrazione alla contestazione della affermata illegittimità del bando nella parte relativa alla scelta della formula matematica destinata a definire il punteggio spettante per il prezzo offerto>

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2330 del 18 novembre 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna

N. 02330/2009 REG.SEN.

N. 00421/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 421 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

RICORRENTE-Agenzia RICORRENTE S.p.A., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Cristiana Carpani, Marco Napoli e Maurizio Zoppolato ed elettivamente
domiciliato presso lo studio della prima in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;

contro

Comune di San Giovanni in Persiceto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Galleria Marconi n. 2;

nei confronti di

CONTROINTERESSATA - CONTROINTERESSATA Tributi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Arianna CONTROINTERESSATA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessio Ciavarro in Bologna, via Saragozza 41;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale del 25 febbraio 2009 con cui la Commissione nominata dal Comune odierno intimato per l'affidamento del "servizio di gestione del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione volontaria e coattiva" ha provvisoriamente aggiudicato la gara de qua all'odierna controinteressata; e ciò dando applicazione alla formula prevista dalla lex specialis per assegnare i 45 punti riservati alle offerte economiche;
 - del bando e del Capitolato di detta gara, nella parte in cui stabiliscono entrambi l'impiego della formula $X = 45 - (RM/R)$, ai fini dell'attribuzione dei 45 punti previsti per la valutazione delle offerte economiche;
 - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; e ciò con particolare riferimento al provvedimento di data ed estremi ignoti, con cui l'Amministrazione odierna intimata ha definitivamente aggiudicato il servizio di cui si tratta alla CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA Tributi S.p.a.;
- nonché, come da atto di motivi aggiunti depositato presso la Segreteria il 21 aprile 2009:

- per l'annullamento previa sospensione della determinazione 10 aprile 2009 n. 371, con cui sono state approvate le operazioni della gara indetta dal Comune odierno intimato per l'affidamento del "servizio di gestione del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione volontaria e coattiva" e, definitivamente aggiudicata alla CONTROINTERESSATA - CONTROINTERESSATA Tributi S.p.a. la relativa procedura;
- per la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.

Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni in Persiceto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CONTROINTERESSATA - CONTROINTERESSATA Tributi S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il Comune di S. Giovanni in Persiceto ha indetto una gara di rilievo comunitario (l'invio alla G.U.C.E. data 3 novembre 2008) per un importo a base di gara di € 778.000,00 al netto dell'IVA, per l'affidamento con procedura aperta del servizio di "gestione del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione volontaria e coattiva"; la durata contrattuale prevista è di cinque anni e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando e il disciplinare di gara prevedono l'attribuzione di punti 45 per il prezzo offerto e di punti 55 per la valutazione tecnica.

Il bando, il disciplinare e il capitolato indicano per la valutazione dell'offerta economica il seguente criterio: il punteggio massimo di 45 punti viene attribuito all'offerta che presenta il maggior ribasso; il punteggio da attribuire alle offerte con ribassi inferiori viene determinato applicando una formula matematica ($X = 45 - (RM/R)$).

1.1 – Alla procedura di gara hanno preso parte oltre all'odierna ricorrente, la CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA Tributi SpA e la CONTROINTERESSATA DUE. SpA.

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA otteneva 43,59 pt. su 55, l'RICORRENTE pt. 25, 5 e la CONTROINTERESSATA DUE pt. 11,27.

La ricorrente, invece, avendo offerto il maggior ribasso (35,88%) sul prezzo di gara, otteneva in sede di valutazione dell'offerta economica il punteggio massimo.

Tuttavia, per effetto della formula matematica prevista, le offerte economiche delle altre concorrenti e in particolare quella dell'CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA – benché ampiamente inferiore a quella della ricorrente (15,92%) – otteneva un punteggio di poco inferiore e precisamente pt. 43,27 su 45.

2. – Tale formula e il criterio di valutazione dell'offerta economica sono contestati dalla ricorrente che con il ricorso originariamente proposto e con i successivi motivi aggiunti impugna il bando di gara e gli atti tutti della procedura ivi compresa l'aggiudicazione definitiva alla CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA chiedendone l'annullamento e la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente economico.

2.1 – A sostegno del gravame deduce con l'unico articolato motivo la violazione dell'articolo 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la violazione dei principi generali in

materia di pubbliche gare, l'eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

Sostanzialmente, la ricorrente rileva che per effetto della formula matematica prevista per la valutazione dell'offerta economica la gara è stata aggiudicata sulla sola valutazione dell'offerta tecnica.

Al contrario se si fosse proceduto a valutare l'offerta economica sulla base del rapporto di proporzionalità esistente fra i vari ribassi offerti RICORRENTE avrebbe ottenuto il miglior punteggio complessivo e quindi l'aggiudicazione della gara.

3. - Si sono costituiti in giudizio tanto l'Amministrazione comunale che la controinteressata ed entrambe hanno contestato le censure svolte dalla ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare.

La controinteressata, inoltre, ha eccepito la tardività del ricorso in relazione alla mancata impugnativa del bando sin dal momento della sua pubblicazione.

4. – Con ordinanza 7 maggio 2009 n. 309 questo Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 bis della legge 1034 del 1971 e conseguentemente sospendeva gli atti impugnati e fissava l'udienza pubblica del 22 ottobre 2009 per la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti.

A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata dalla controinteressata.

Sostiene la CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando senza attendere l'esito della gara. in quanto il contestato criterio di valutazione dell'offerta economica sarebbe immediatamente lesivo.

5.1 – L'eccezione non ha pregio.

Al riguardo il Collegio deve rilevare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato nella decisione dell'adunanza plenaria, 29 gennaio 2003 n. 1, dal quale il collegio non intende discostarsi, l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara sussiste solo in relazione a:

- a) clausole che impediscono la partecipazione del concorrente, ad es. prescrivendo requisiti che il concorrente non possiede;
- b) clausole manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale

Nel caso in esame non si ricade in nessuna di tali ipotesi, perché, pur apparendo la clausola del bando, già ad una prima lettura, illogica, potendo all'evidenza condurre al dir poco strano risultato che in concreto si è verificato, di attribuzione di un punteggio maggiore ad un'offerta economica più svantaggiosa, essa non era tuttavia immediatamente lesiva.

Infatti, solo in base al concreto atteggiarsi delle singole offerte - elemento questo non conoscibile ex ante - e in base alla concomitante attribuzione di punteggio per l'offerta tecnica, l'applicazione della clausola poteva condurre ad un risultato lesivo per il concorrente.

6. – Meritevoli di accoglimento sono invece le censure dedotte con l'unico articolato motivo avverso il bando, gli atti della procedura e l'aggiudicazione definitiva.

In merito il Collegio deve rilevare quanto segue:

- a) la adozione della suddetta formula matematica appare illogica e sintomatica del vizio di eccesso di potere in quanto, come messo in luce dalla ricorrente, all'esito delle operazioni di calcolo ed a fronte di un ribasso offerto dalla ricorrente di oltre il doppio di quello offerto dalla controinteressata sono stati poi assegnati punteggi

economici che si differenziano solo per 1.73 punti l'uno dall'altro (su un totale di 45 punti complessivamente attribuibili), per cui l'incidenza concreta dell'offerta economica è stata clamorosamente ridotta, fino a divenire quasi irrilevante ed a snaturare il metodo stesso di selezione prescelto dalla stazione appaltante (quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa) che, per definizione, presuppone un duplice criterio di valutazione, basato sull'elemento qualità ma anche sull'elemento prezzo

b) anche se il servizio posto in gara è connotato da un particolare valore tecnologico il prezzo non può essere considerato una componente del tutto secondaria rispetto all'interesse pubblico sussistente in capo all'Amministrazione finalizzato al perseguimento di un maggiore e più efficace introito di sanzioni stradali, atteso che anche lo sconto offerto deve avere giusto rilievo nella valutazione complessiva dell'offerta economicamente più conveniente. (cfr. Consiglio di Stato, V, 28 settembre 2005 n. 5194)

c) la formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, ancorché legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali.

d) nella attuale fattispecie, ferma la legittimità della attribuzione del massimo punteggio alla offerta che aveva praticato lo sconto maggiore (45punti per lo sconto del 35,88), si è pervenuti, in applicazione della formula, alla assegnazione di punti in misura di poco inferiore (44,11 e 43,27) alle concorrenti che avevano presentato ribassi assai più ridotti - pari al 30,80% (la CONTROINTERESSATA DUE.) e al 15,92% (la CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA) - rispetto a quello più alto della ricorrente.

L'effetto del detto meccanismo è quello di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, in

contrasto con quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione e che era stato fissato in 55/45.

6.1 - Tanto basta a ritenere l'illegittimità della contestata formula e quindi del bando di gara.

Il che comporta la ripetizione della gara sulla base di un diverso criterio di valutazione dell'offerta economica basato su una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l'offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti (cfr. Consiglio di Stato, V, 9 marzo 2009 n. 1368; idem VI, 3 giugno 2009 n. 3404).

7. – In conclusione il ricorso e successivi motivi aggiunti possono essere accolti. Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO